

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA MENSA PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Il Municipio di Porza, richiamati:

gli art. 192 LOC, 44 RALOC, 98 Regolamento comunale e l'art 37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare,

emana la seguente ordinanza concernente la partecipazione degli allievi di scuola elementare alla mensa.

ISTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Definizione e scopo

La mensa per gli allievi delle scuole elementari è istituita essenzialmente per rispondere alle esigenze delle situazioni più disagiate e susseguentemente per i casi di necessità delle famiglie. I pasti vengono serviti nel nuovo locale sala multiuso dell'Istituto scolastico di Trida (via Trida 10).

Art. 2 Base legale

Regolamento comunale sulla mensa per gli allievi della scuola elementare approvato dal Consiglio comunale in data 7 aprile 2008 e dalla Sezione enti locali con decisione no.193 RE 10235 il 3 giugno 2008. L'articolo 37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Art. 3 Amministrazioni

E' affidata alla Direzione dell'Istituto scolastico comunale di Porza e alla Cancelleria comunale per le fatturazioni.

Art. 4 Sorveglianza

E' affidata a persona (sorvegliante) incaricata dal Municipio, che soddisfi le condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia (Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare / Regolamento di applicazione).

ORDINAMENTO

Art. 5 Iscrizioni

Sono possibili, di regola, all'inizio dell'anno scolastico, mediante modulo d'iscrizione da richiedere alla Direzione dell'istituto scolastico. Eccezionalmente possono avvenire in ogni momento dell'anno in presenza di esigenze comprovate, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Art. 6 Numero massimo

Possono essere ammessi alla refezione un numero di bambini compatibile alla disponibilità logistica della sede stabilita, da un minimo di 10 unità ad un massimo di 30.

Art. 7 Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio avviene secondo le seguenti priorità:

- a) i figli di famiglie che comprovano di trovarsi in situazione economicamente disagiata;
- b) i figli di famiglie monoparentali che dimostrino l'impossibilità o la grave difficoltà di provvedere ad organizzare, al proprio domicilio, il pasto di mezzogiorno;
- c) i figli delle famiglie che, indipendentemente dalla loro condizione economica , comprovino, attraverso una certificazione del datore di lavoro (autocertificazione per le professioni esercitate a titolo indipendente) l'impossibilità o la grave difficoltà di provvedere ad organizzare, al proprio domicilio, il pasto di mezzogiorno;
- d) i figli di famiglie che garantiscono, anticipatamente, la loro partecipazione regolare durante l'anno scolastico.

Art. 8 Condizioni di ammissione e decisione di ammissione

L'ammissione è riservata agli allievi che frequentano la Scuola elementare di Porza che, per motivi familiari, non sono in grado di assumere il pasto di mezzogiorno al proprio domicilio secondo i criteri elencati all'art. 7. Il Municipio decide sulle ammissioni alla mensa, il docente responsabile dell'Istituto scolastico sovrintende all'organizzazione del servizio di refezione, (eventuali contestazioni sono da sottoporre al Municipio di Porza).

Art. 9 Tassa per la refezione

1. La tassa di refezione è fissata in **CHF. 12.-- per pasto.**
2. Per le famiglie di condizione economica disagiata il Municipio può stabilire un sussidio. L'erogazione del sussidio sarà comunque subordinata alla presentazione della copia della decisione di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia relativa all'anno civile di inizio dell'anno scolastico. I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esclusi dal sussidio.
3. Assenze non segnalate e non motivate comportano il pagamento della tassa.

FUNZIONAMENTO

Art. 10 Periodo di apertura

La refezione è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, (mercoledì escluso).

Art. 11 Orario

I bambini iscritti restano sotto la sorveglianza della persona incaricata dal Municipio dalle ore 11.45 alle ore 13.15.

Art. 12 Preparazione pasti

I pasti vengono preparati rispettando le norme cantonali vigenti. Il servizio viene effettuato da persona o Ditta incaricata dal Municipio.

Art. 13 Frequenza

1. I genitori che iscrivono i figli alla refezione si assumono l'obbligo della frequenza regolare.
2. La costante e non giustificata irregolarità di frequenza può essere motivo di revoca dell'iscrizione.
3. La persona incaricata della sorveglianza tiene una lista con le presenze secondo le indicazioni della Direzione dell'istituto scolastico.

Art. 14 Assenze

In caso di assenza di un allievo i genitori devono darne comunicazione alla Direzione della Scuola entro le ore 08.30.

Art. 15 Organizzazione

Al termine del pasto, il sorvegliante organizza attività ricreative e ludiche nel tempo restante prima dell'inizio delle lezioni. Le attività possono svolgersi nell'area esterna dell'Istituto scolastico o in uno spazio interno predisposto dalla Docente responsabile in collaborazione con la persona incaricata della sorveglianza.

RIMEDI DI DIRITTO

Art. 16 Vie di contestazione

Contro le decisioni dell'Istituto scolastico comunale di Porza è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica.

Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali ed entrerà in vigore alla scadenza dei termini di ricorso. La nuova ordinanza municipale abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:
Roberto Bizzozero Walter De Vecchi

6948 Porza, 23 giugno 2008
Approvata con RM del 23.06.2008 – no.231/08.

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 26.06 al 10.07.2008.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.